PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO ON DEMAND DI N. 1 SISTEMA LASER CHIRURGICO GREEN LIGHT (532nm) PER IL TRATTAMENTO DI VAPORIZZAZIONE SELETTIVA DELLA PROSTATA PER LA S.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI DESIO

CAPITOLATO SPECIALE

- **Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 50/2016: Arch. Luigi G. Rossi**
- **Atti: 1365/PN/2019**

1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA

1. La presente procedura ha per oggetto:

la fornitura in noleggio on demand di n° 1 Sistema Laser Chirurgico Green Light (532nm), completo di accessori, materiali d'uso e dispositivi di protezione individuale per il trattamento di vaporizzazione selettiva della prostata, con realizzazione delle opere di predisposizione impiantistica necessarie alla prima installazione dell'apparecchiatura Laser nella sala operatoria di urologia del presidio ospedaliero di Desio

2. La fornitura delle apparecchiature avverrà per singoli periodi della durata di una settimana lavorativa (cinque giorni da lunedì a venerdì) nel corso dei quali verranno effettuati almeno n° 5 trattamenti chirurgici per un totale di 70 trattamenti all'anno.

3. Il contratto avrà durata annuale, per un totale complessivo di 70 trattamenti, con facoltà da parte dell'ASST di estensione per un ulteriore anno con un totale di 70 trattamenti aggiuntivi alle medesime condizioni tecnico/economiche.

4. L'aggiudicazione della fornitura non costituisce alcun vincolo e obbligo per la ASST relativamente alla possibilità di estensione al secondo anno.

5. Il corrispettivo relativo al noleggio delle apparecchiature verrà riconosciuto in ragione del numero di trattamenti effettuati per ciascun periodo con fatturazione trimestrale posticipata. Il tutto secondo quanto indicato più dettagliatamente nello specifico articolo del presente Capitolato speciale.

6. L'importo presunto complessivo a base d'asta ammonta a € 126.000,00 (+ 22% IVA) = 153.720,00 così suddiviso:

- Noleggio delle apparecchiature per la esecuzione di 70 trattamenti nell'arco del primo anno di contratto € 63.000,00 + IVA;
- Noleggio delle apparecchiature per la esecuzione di 70 trattamenti nell'arco dell'eventuale secondo anno di contratto € 63.000,00 + IVA, attivabile a discrezione dell'ASST.

7. La procedura è esperita in forma di affidamento sensi dell'art. 63, comma 2b, punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio "del minor prezzo" (Art. 95 D.Lgs. 50/2016).

8. La Ditta partecipante dovrà tenere conto, a tutti gli effetti, dell'ubicazione e delle caratteristiche dei luoghi

struttura certificata Sistema Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Ospedale San Gerardo – Via Pergolesi,33 20900 Monza
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza
sede legale
20900 Monza MB - Via G. Pergolesi, 33 -Tel.039.233.1 Fax 039.233.9775 - www.asst-monza.it P.IVA 09314290967 C.F. 0
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

in cui dovrà essere consegnata e installata l'apparecchiatura.

9. Dovrà prendere conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

10. Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e rimunerativa per la Ditta stessa.

11. Lo svolgimento del servizio sarà effettuato secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2 - OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI

1. L'Aggiudicatario, avvalendosi della propria organizzazione, attrezzatura e personale tecnico specializzato, si impegna a fornire:

* in noleggio temporaneo un **Sistema Laser Chirurgico Green Light (532nm 180w)** per Vaporizzazione selettiva della prostata con Fibra raffreddata a liquido completo di tutti gli accessori necessari all'uso
* installazione dell'apparecchiatura;
* messa in funzione e collaudo;
* supporto tecnico specialistico ed assistenza agli operatori sanitari durante l'intervento e relativa formazione;
* assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature
* disinstallazione e ritiro delle apparecchiature;
* fornitura contestuale dei materiali di consumo necessari al trattamento direttamente legati all'apparecchiatura laser quali ad esempio Fibre ottiche e relativi accessori;
* fornitura in uso temporaneo dei dispositivi di protezione individuale necessari all'utilizzo dell'apparecchiatura (occhiali di protezione per operatore, assistenti e personale di sala, cartelli segnaletici ecc.).

2. Ciascun periodo di fornitura sarà attivato su richiesta del Direttore della Unità Operativa Complessa di Urologia di Desio e con conferma da parte del Servizio di Ingegneria Clinica con preavviso di almeno 15 gg.

3. La consegna dello strumento dovrà avvenire presso la sala operatoria di Urologia del presidio Ospedaliero di Desio previo accordo con il sig. Santambrogio (mail: c.santambrogio@asst-monza.it, telefono: 0362383378 cell. 334 6919304) del Servizio di Ingegneria Clinica. Per lo strumento ed i dispositivi medici a corredo dovrà essere consegnata copia della certificazione di Marcatura CE come Dispositivo Medico (direttiva 93/42/CEE). Inoltre per l'apparecchiatura Laser dovrà essere prodotta una dichiarazione che l'apparecchiatura è sottoposta a regolare manutenzione, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 93/42/CEE, corredata di copia dei documenti tecnici (verbali/protocolli) attestanti l'ultima attività di manutenzione preventiva e di controllo funzionale/prestazionale e di sicurezza effettuato, nonché la certificazione relativa alle misure di potenza iniziali.

4. La fornitura dovrà essere corredata della manualistica d'uso esclusivamente in lingua italiana.

5. Le apparecchiature fornite dovranno essere coperte da polizza assicurativa a copertura di ogni possibile evento non imputabile a dolo evidente, manomissione, incuria o utilizzo improprio. Prima dell'avvio del primo periodo di noleggio dovrà essere trasmessa a questa ASST copia della suddetta polizza per le opportune verifiche.

6. Nella esecuzione dei servizi è esclusa la possibilità da parte dell'Aggiudicatario di usufruire di servizi, impianti/attrezzature e materiali di proprietà dell'Ospedale salvo diverso formale accordo.

2.1 Caratteristiche apparecchiatura Laser

a) Laser a stato solido a frequenza raddoppiata per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna (IPB)

mediante vaporizzazione del tessuto;

b) Lunghezza d'onda del fascio laser operativo dedicato alla vaporizzazione 532nm

Cristallo al Litio Triborato;

c) Potenza massima di vaporizzazione 180w;

d) Fibra ottica Side Fire raffreddata internamente mediante canale di irrigazione;

e) Software di sistema per la preservazione della fibra;

f) Software di sistema per la coagulazione pulsata.

3 - RAPPRESENTANTE DEL FORNITORE

L'Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante un suo rappresentante quale unico referente per tutti gli aspetti tecnico gestionali per l'intera fornitura. Detto rappresentante costituirà il collegamento tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria e dovrà quindi poter rappresentare il Fornitore per ogni fase di gestione dell'appalto.

4 - PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri necessari a rendere la fornitura completa e perfettamente funzionante, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tutte le spese di trasporto, facchinaggio, consegna presso i locali indicati dalla ASST Monza, imballaggio, installazione, allacciamento alle reti di alimentazione elettriche e gas (compresi cavi, tubi, spine, innesti, raccordi, ecc …), eventuale interconnessione delle apparecchiature fornite, ritiro del materiale di risulta, prove e collaudo oltre a quanto necessario per la realizzazione dell'intervento preliminare di predisposizione impiantistica compresa la relativa progettazione costruttiva, realizzazione, verifica finale e prove e redazione delle idonee certificazioni e dichiarazioni..

2. La fornitura dovrà essere consegnata, installata e collaudata secondo le procedure vigenti presso la ASST di Monza e previo accordo con i referenti indicati nel Contratto.

3. Durante le operazioni di trasporto, di consegna, montaggio e messa in opera della fornitura, la Ditta fornitrice sarà l'unica responsabile per tutti i rischi di perdite, furto e di danni subiti dai beni di sua proprietà e/o di terze parti da essa coinvolte (ivi compresi i beni oggetto della fornitura).

5 - SICUREZZA DEL LAVORO

5.1 Prescrizioni generali

1. L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

2. Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'ART. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

3. L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

4. Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiama in particolare che lo stesso deve:

a. rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalle Aziende Sanitarie Destinatarie;
b. impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
c. istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
d. dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
e. controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
f. predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
g. fornire ai responsabili dell'azienda sanitaria destinataria tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
h. attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

5. Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'Azienda Sanitaria Destinataria ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

5.2 Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

1. In osservanza dell'ART. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008, la ASST Monza :

a. fornisce all'appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destina ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
b. promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'ART. 26 del D.L.vo N. 81 del 9 Aprile 2008.

2. Ai fini di una corretta valutazione degli oneri derivanti dai rischi di interferenza si ritiene utile evidenziare che possono essere identificate, in via preliminare, come potenziali " interferenze" le attività di seguito elencate:

a. consegna e installazione,
b. collaudo,
c. formazione operatori,
d. garanzia,
e. servizio di assistenza e manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale.

6 - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE UTILIZZATORE

1. Si intende a carico del fornitore l'addestramento e formazione del personale della ASST di Monza, medico e non medico, per il corretto utilizzo delle apparecchiature. A tal fine la Ditta dovrà presentare un programma di addestramento, concordandolo con i referenti della ASST.

2. La Ditta dovrà, inoltre, rilasciare apposita attestazione dell'avvenuta formazione del personale, controfirmata dai referenti responsabili dell'Azienda, con indicazione che il percorso di formazione addestramento è stato completato, e inviata in copia dall'appaltatore a questa Stazione Appaltante.

7 - RESPONSABILITÀ E PENALITÀ

1. L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura, fornitura e funzionamento del sistema offerto.

2. E' responsabile, inoltre degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose che a terzi nel corso dell'attività oggetto dell'appalto dovute alle proprie forniture.

3. Data la delicatezza e l'importanza della fornitura, nonché le conseguenze del mancato o ritardato funzionamento, nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali ed, in particolare, di inosservanza dei termini e delle modalità di fornitura, installazione e messa in funzione delle apparecchiature rispetto alle date concordate per ciascun periodo di noleggio verrà applicata una penale giornaliera pari a **€ 500,00 (cinquecento)** salvo il maggior danno e salvo la risoluzione del contratto ove il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, con incameramento della garanzia fideiussoria definitiva a titolo di penale salvo il maggior danno.

8 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo al noleggio delle apparecchiature verrà riconosciuto in ragione del numero di trattamenti effettuati per ciascun periodo con fatturazione trimestrale posticipata.

8.1 Modalità di presentazione delle fatture

1. In osservanza alle disposizione previste dal Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

2. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

3. Le fatture elettroniche, per il Presidio Ospedaliero di Desio, dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza
Indirizzo:	Via Pergolesi, 33 Monza (MB)
Codice IPA:	asstmb
Codice Univoco Ufficio:	RCB62R
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA_Desio
Cod. Fisc. del Servizio di F.E.:	09314290967
Partita Iva:	09314290967

4. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

5. Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

a. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
b. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
c. Totale documento
d. Codice fiscale del cedente

e. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

6. Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

7. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

8. La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

9. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

10. Le note di credito a favore dell'ASST dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'ASST la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

11. L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

12. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

13. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'A.S.S.T. Monza in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto, ai sensi dell'art.3 della L.13.08.2010 N.136.

2. La società preposta alla fatturazione dovrà inviare alla ASST:

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato

- Dichiarazione, nelle forme ed ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, con indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti.
- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.

3. L'eventuale riscontro di transazioni eseguite in violazione alle suddette disposizioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

4. Come previsto dalla suddetta legge, l'Appaltatore, e per suo tramite ciascun eventuale soggetto di cui al comma 1 del suddetto articolo, è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5. Eventuali contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno essere consegnati in copia a questa stazione appaltante per le verifiche di cui al comma 9 del medesimo art. di legge.

10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Qualora nel corso del presente contratto:

- il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) comprendesse anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

2. ovvero:
- l'Accordo interaziendale per l'attivazione di forme di collaborazione in materia di approvvigionamento e gestione dei beni e servizi occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia, di cui l'A.O. San Gerardo fa parte, esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara;

3. ovvero:
- la Centrale Regionale degli acquisti della Regione Lombardia esperisse gare collettive comprendenti anche forniture di servizi di cui alla presente gara.

4. La 'ASST avrà la facoltà di:
 a. procedere, con la Ditta aggiudicataria della presente procedura, ad apposito negoziato per uniformare alle eventuali condizioni economiche migliorative delle convenzioni suddette,
 b. in caso di esito negativo del negoziato, di recedere dal contratto, anche solo parzialmente per singole tipologie di apparecchiature, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore entro 30 giorni.

11 - GARANZIA DEFINITIVA, TASSE, IMPOSTE, SPESE, DOCUMENTI

1. L'Aggiudicatario dovrà versare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

2. Come stabilito dal medesimo articolo:
 a. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale;
 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%;
 b. alla garanzia possono essere applicate riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
 c. la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della cauzione definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell'ASST.

4. L'eventuale cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

5. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'ASST potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Aggiudicatario, anche sull'eventuale cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

7. Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e successive inerenti.

8. Le Parti danno atto, ai fini dell'esonero della registrazione in termine fisso del presente atto, che l'appalto del servizio in epigrafe è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

9. Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati, con le modalità indicate in seguito, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10. L'I.V.A. resterà a carico dell'ASST e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.

11. Oltre alla cauzione definitiva, l'Aggiudicatario dovrà presentare i documenti che saranno precisati nella lettera d'aggiudicazione.

12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DEL CONTRATTO

12.1 Clausola di risoluzione

1. L'Azienda avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi:

a. grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'ASST di Monza;
b. impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
c. in caso di ripetuti ritardi o di continuata non rispondenza delle merci alle caratteristiche degli atti di gara e/o della campionatura eventualmente richiesta e dichiarata conforme;
d. quando, dopo che si sia dovuto richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la Ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto;
e. in caso di sospensione o mancata effettuazione della fornitura, anche parziale, da parte della Ditta;
f. in caso di cessione in subappalto non autorizzato;
g. inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.
h. perdita da parte dell'Impresa dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;

2. In caso di risoluzione, l'ASST affiderà ad altra Ditta la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, alla fine del periodo contrattuale provvederà ad addebitare alla Ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

3. In caso di morte del titolare della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione avrà la facoltà di chiedere agli eredi di subentrare solidalmente alle obbligazioni contrattuali, ovvero di ritenere invece immediatamente risolto il contratto stesso.

4. Qualora la Stazione Appaltante intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti gli atti e documenti ritenuti necessari dalla Stazione Appaltante stessa per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

5. In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, la Stazione Appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale Ditta subentrante, così come parrà opportuno all'Amministrazione sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e spese.

6. Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della Stazione Appaltante verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale e sulle fatture in attesa di liquidazione.

7. Qualora la Ditta aggiudicataria disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione Appaltante tratterrà, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra Ditta, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

8. In tutti i casi nulla sarà comunque dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

12.2 Clausola di recesso ART. 1373 C.C.

1. La Stazione Appaltante avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura.

2. In tale evenienza il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

13 - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. L'ASST di Monza è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta fornitrice nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Committente, che fin d'ora si intende sollevato da ogni pretesa o molestia. La stazione appaltante e l'aggiudicatario danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, che restano a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

2. La Ditta è inoltre responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizione di leggi o di prescrizioni impartite dall'Amministrazione Ospedaliera, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia personale proprio o di altre Ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi.

3. La responsabilità della Ditta si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nella gestione del servizio ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici.

4. A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza alcuna eccezione.

5. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta e così pure il risarcimento di danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

14 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto, lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Aggiudicatario, sia nei confronti dell'Amministrazione Ospedaliera (Stazione Appaltante) che nei confronti di terzi, nei riguardi sia delle leggi dell'assicurazione obbligatoria sia della tutela della sicurezza, dell'incolumità e salute dei lavoratori che di tutte le altre vigenti.

2. L'Aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.

3. L'Aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

6. In caso di inosservanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Aggiudicatario ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra se i lavori sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori sono ultimati.

7. Il pagamento all'Aggiudicatario delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto.

8. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Aggiudicatario non può porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi.

9. L'Amministrazione rimarrà estranea ad ogni interesse fra l'Aggiudicatario ed il suo personale.

10. L'Aggiudicatario dovrà produrre le documentazioni che questa Amministrazione vorrà richiedere per comprovare l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra.

15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'Aggiudicatario qualsiasi cessione totale o parziale del contratto, sotto qualsivoglia forma, fatta salva l'applicazione della normativa di legge in materia di subappalto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà annullata e pertanto senza alcun effetto nei rapporti con la stazione appaltante. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere dal contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

16 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. L.gs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle ASST anche delle prestazioni subappaltate.

2. L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 105 del D. L.gs. 50/2016.

17 - CESSIONE DEL CREDITO

All'impresa aggiudicataria è vietato procedere a cessione del credito senza parere favorevole dell'ASST di Monza e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare alla ASST Monza ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della ASST di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

2. Per i pagamenti, l'Impresa si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

19 - VALORE LEGALE DELLE PATTUIZIONI

Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

20 - FORO COMPETENTE

1. Il Foro di Monza viene scelto dalle parti quale foro competente ed esclusivo rispetto a qualunque altro, a decidere qualunque controversia possa tra loro insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione e la validità e ogni altra obbligazione scaturente dal presente contratto.

2. Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura: in caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

21 - INFORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO 679/2016/UE

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018).

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

21.1 Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Nominativo del DPO	**e-mail**	**posta raccomandata a/r**	**fax**
MAIO ALESSANDRO	dpo@asst-monza.it	ASST Monza via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB)	039.233.9775

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (ASST Monza via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB), tel 039.233.1, pec: protocollo@pec.asst-monza.it) indicati sul sito web dell'Ente.

21.2 Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);

- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;

- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

21.3 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

21.4 Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

21.5 Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

21.6 Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

SOMMARIO

1 - Oggetto della procedura 1
2 - OGGETTO E SVOLGIMENTO DELL'APPALTO e CARATTERISTICHE TECNICHE MINIMALI 2
2.1 Caratteristiche apparecchiatura Laser 2
3 - Rappresentante del fornitore 3
4 - Prestazioni e oneri a carico dell'aggiudicatario 3
5 - Sicurezza del Lavoro 3
5.1 Prescrizioni generali 3
5.2 Rischi da interferenze: attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 4
6 - Formazione ed addestramento del personale Utilizzatore 4
7 - Responsabilità e Penalità 5
8 - Corrispettivi e pagamenti 5
8.1 Modalità di presentazione delle fatture 5
9 - Tracciabilità dei flussi finanziari 6
10 - Clausola di salvaguardia 6
11 - Garanzia definitiva, tasse, imposte, spese, documenti 7
12 - Risoluzione del contratto, Recesso del contratto 8
12.1 Clausola di risoluzione 8
12.2 Clausola di recesso ART. 1373 C.C. 9
13 - Responsabilità civile 9
14 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 9
15 - Divieto di cessione del contratto 10
16 - Subappalto 10
17 - Cessione del credito 10
18 - Disposizioni particolari 10
19 - Valore legale delle pattuizioni 11
20 - Foro competente 11
21 - INFORMATIVA PRIVACY - Regolamento 679/2016/UE 11
21.1 Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 11
21.2 Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 11
21.3 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 12
21.4 Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 12
21.5 Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 12
21.6 Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 12